

ORDINE DI SERVIZIO

N. 1 - M. C.

**A tutto il personale dipendente:
DIRIGENTI - CAPI
IMPIEGATI - IMPIEGATE
OPERAI - OPERAIE**

Comunico che S. E. il Commissario Generale per le fabbricazioni di Guerra ha determinato che, a partire da oggi e sino a nuovo avviso, gli stabilimenti NEBIOLO sono dichiarati AUSILIARI a tutti gli effetti della Legge 14 Dicembre 1931-X n. 1699 e del Regolamento per l'applicazione della Legge medesima approvato con R. D. 15 Giugno 1933-XI n. 1176. Faccio presente che in conseguenza dell'avvenuta dichiarazione di STABILIMENTI AUSILIARI.

1) Tutto il personale, di qualunque sesso e di età non inferiore a 14 anni, che appartenga o dipenda - in modo permanente o temporaneo - dagli stabilimenti dichiarati ausiliari, assume la condizione di "mobilitato civile".

Detta condizione comporta:

- a)* l'aggravamento degli ordinari provvedimenti disciplinari per le infrazioni ai regolamenti interni, elevando di un grado, od anche di più gradi (in caso di speciale gravità) le punizioni stabilite dai regolamenti stessi;
- b)* l'applicabilità della pena stabilita dal codice penale militare (con l'aggravamento previsto dall'art. 49 della legge sulla disciplina di guerra - in caso di previo accordo fra due o tre persone) pel reato di diserzione in tempo di pace, nel caso di abbandono del servizio per oltre cinque giorni; o per oltre 24 ore se trattasi di esentati dal richiamo, o servizio, alle armi per mobilitazione.

Le condanne a pena restrittiva della libertà personale ed i provvedimenti disciplinari, di revoca, destituzione, espulsione e licenziamento, importano la revoca del provvedimento di esenzione dal richiamo, o servizio alle armi, a norma dell'art. 14 della legge sulla disciplina di guerra e dell'art. 65 del relativo regolamento. Le medesime sanzioni di cui al comma b) sono applicabili a chiunque concorra, anche indirettamente, nel reato di abbandono del servizio.

(9/L - 13/L - 14/L - 18/L - 21/L - 49/L - 64/r - 65/r - 68/r)

2) Tutto il personale, di qualunque sesso e di qualunque età, che appartenga o dipenda - in modo permanente o temporaneo - dagli stabilimenti dichiarati ausiliari, è soggetto alla giurisdizione dei tribunali militari (con applicazione delle pene militari agli aventi obblighi militari) ed è passibile delle sanzioni stabilite negli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49 della legge sulla disciplina di guerra.

Faccio presente che i disposti sopra enunciati non esimono dall'obbligo di rendersi edotti e di attenersi al testo integrale della Legge 14 Dicembre 1931-X n. 1699 e relativo Regolamento approvato con R. D. 15 Giugno 1933-XI, n. 1176.

Il presente ordine di servizio dev'essere tenuto, da ciascuno, strettamente segreto.

Torino, 20 Settembre 1935-XIII

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DIRETTORE GENERALE
MARIO LEVI-GRAZIADI

Ordine di servizio con cui si comunica che gli stabilimenti Nebiolo diventano ausiliari.
Torino, 20 settembre 1935
Archivio Storico Fiat, Torino (TO)

Ad esclusivo uso didattico. Gli altri diritti riservati.